

**NOTA INFORMATIVA N.41/2021**

**L'AGENZIA INTERVIENE SU CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI, ACE RAFFORZATA E SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI.**

*Per gli acquisti di beni strumentali prenotati prima del 16 novembre 2020, si applica la disciplina del credito d'imposta della precedente legge di bilancio 2020. Le comunicazioni per l'utilizzo del credito d'imposta sull'ACE rafforzata possono essere inviate solo dal 20 novembre. La deduzione degli ammortamenti sospesi è facoltativa. Queste le novità introdotte da prassi e provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate.*

**1. Credito d'imposta su beni strumentali prenotati prima del 16 novembre 2020.**

Gli acquisti di beni strumentali nuovi materiali e immateriali effettuati dal 16.11.2020 attribuiscono un credito d'imposta differenziato in relazione alle tipologie dei beni strumentali, particolarmente vantaggioso per i beni "industria 4.0". L'Agenzia delle entrate ha però precisato che gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 rientrano nella disciplina (generalmente meno favorevole) prevista dalla legge di bilancio 2020 qualora siano stati "prenotati" prima del 16 novembre 2020, con la sottoscrizione, prima di tale data, di un ordine vincolante e il versamento di un acconto del 20% (circ. 23.7.2021, n. 9/E; risposte ad interpelli 17.9.2021, n. 602 e 603).

La circolare 9/E conferma anche che il costo del bene agevolabile:

- comprende l'iva totalmente indetraibile sull'acquisto, mentre non rileva l'iva parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e le operazioni esenti (c.d. *pro-rata*), che viene qualificata come costo generale, e non afferente il singolo acquisto;
- è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalla loro modalità di contabilizzazione.

L'Agenzia ricorda infine che il credito d'imposta, generalmente utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali di pari importo, può essere compensato in un'unica quota annuale limitatamente:

- agli investimenti in beni strumentali materiali "non 4.0", effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
- agli investimenti in beni strumentali immateriali "non 4.0", effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro.

**2. ACE rafforzata. Utilizzo del credito d'imposta non prima di dicembre 2021.**

Il decreto Sostegni-bis (vedi *nota informativa 13/2021*) ha previsto che la deduzione Ace dal reddito d'impresa per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 sarà pari alla somma:

- del prodotto tra l'1,3% e l'incremento del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (*Ace ordinaria*);
- del prodotto tra il 15% e l'incremento del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31

dicembre 2020 per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio (*Ace rafforzata*).

In relazione all'*Ace rafforzata* è possibile trasformare la deduzione dal reddito in un credito di imposta, calcolato applicando le aliquote Ires o Irpef alla deduzione e utilizzabile, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, a partire dal giorno successivo al conferimento in denaro o alla rinuncia ai crediti o a quello in cui l'assemblea ha deliberato di destinare in tutto o in parte a riserva l'utile di esercizio. Il Provvedimento dell'Agenzia Entrate 17 settembre 2021, n. 238235, differisce però la fruizione del beneficio stabilendo che la comunicazione all'Agenzia delle entrate può essere inviata non prima del 20 novembre 2021 e che **l'Agenzia delle Entrate ha 30 giorni** per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito. Il credito d'imposta non potrà quindi essere utilizzato prima del 20 dicembre 2021.

Si rammenta, infine, che il credito d'imposta deve essere restituito in corrispondenza ai decrementi di capitale proprio, diversi dalle perdite, che si verificassero fino al 31 dicembre 2023.

### **3. Sospensione degli ammortamenti valida anche ai fini fiscali.**

Con risposta a interpello 17.9.2021, n. 607, l'Agenzia chiarisce le imprese che avessero sospeso la contabilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2020 (o in quello in corso al 15 agosto 2020 per i contribuenti non «solari») della quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ai sensi del DL 104/104/2020, possono rinviarne anche la deduzione fiscale evitando di gestire il conseguente disallineamento contabile/fiscale.

21 settembre 2021